

CONVENZIONE DI
COLLOCAMENTO PRODOTTI E SERVIZI
N°1

Stipulata tra

Ventura S.r.l. (di seguito "Ventura S.r.l.") con sede legale in Nocera Inferiore in Via Francesco Lanzara 33, C.F. e P.IVA 04733920658, in persona dell'Amministratore Unico, Sig. Laruccia Ruggiero Giovanni, domiciliato in Margherita di Savoia Via Delle Querce n.11

E

Denominazione	Associazione Periti Esperti e Consulenti Campani
Legale rappresentante	La Gala Francesco
Indirizzo	Via Onorevole Francesco 185
CAP – Città – Provincia	80035 Nola (NA)

di seguito "Convenzionato"

premesso che Ventura S.r.l.

- E' iscritta al Registro delle Imprese di Salerno al n.04733920658, R.E.A. n.389736
- E' iscritta a sezione B del Registro Unico Intermediari di Assicurazione (D.Lgs.209/2005) al numero B000667840
- Ha un capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato di € 10.000,00
- Svolge le attività tipiche dei Broker di Assicurazioni ai sensi della normativa vigente
- E' autorizzata a distribuire prodotti assicurativi in virtù delle iscrizioni possedute
- E' rappresentata dall'Amministratore Unico Sig. Amato Bruno, in possesso dei requisiti di legge previsti dalle normative vigenti e iscritto alla sezione "B" dell'IVASS

- E' in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità;
- E' iscritto negli appositi Albi previsti dalle norme vigenti in materia di distribuzione di prodotti assicurativi come da certificazione allegata alla presente.

Premesso che:

- a) le parti sottoscriventi ed i loro rispettivi legali rappresentanti dichiarano di possedere tutti i poteri necessari per la stipula della presente convenzione;
- b) che **Ventura S.r.l.** ha interesse di incrementare la promozione e la diffusione dei propri servizi nel territorio nazionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- c) che il Convenzionato è interessato ad offrire ai propri tesserati prodotti proposti dalla **Ventura S.r.l.**;
- d) che le parti hanno deciso, nel reciproco interesse, di concludere una convenzione (di seguito la "Convenzione") per la promozione e il collocamento da parte del Convenzionato dei prodotti e/o servizi trattati da **Ventura S.r.l.**, su esplicita richiesta del Convenzionato.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

Art.1 – Premessa

Le suesposte premesse fanno parte integrante e vincolante della presente convenzione.

Art.2 – Oggetto della Convenzione

Mediante la Convenzione, di cui le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale, **Ventura S.r.l.** conferisce al Convenzionato in via non esclusiva l'incarico di promuovere su tutto il territorio italiano, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di offerta fuori sede, i prodotti e servizi meglio indicati nei rispettivi allegati e più specificatamente:

- a) Polizze RC Professionali per Patrocinatori Stragiudiziali

Art.3 – Scelta della Società Prodotto

Le parti stabiliscono, di comune accordo, che **Ventura S.r.l.** potrà, in qualsiasi momento, e con semplice comunicazione scritta, procedere alla sostituzione delle c.d. società prodotto. Tali società devono essere intese come quelle società che forniscono alla **Ventura S.r.l.** i prodotti da collocare sul mercato, anche attraverso il Convenzionato, i quali formano oggetto del presente contratto.

Art.4 – Raccolta delle Richieste

Il Convenzionato provvederà, tramite proprio personale adeguatamente istruito, del cui operato sarà in ogni caso, in via diretta, esso stesso responsabile, ad espletare le seguenti attività:

- 4.1 – illustrazione alla potenziale clientela delle caratteristiche dei prodotti e/o servizi secondo le istruzioni fornite da **Ventura S.r.l.**, in osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità e di ogni altra normativa applicabile, ove d'uopo con acquisizione di idonea dichiarazione sottoscritta dal cliente dalla quale risultino la consegna e la presa visione della documentazione prevista dalla disciplina sulla trasparenza; in particolare, alla clientela, anche potenziale, dovranno essere consegnati (dove previsto) l'avviso sulle principali norme di trasparenza, il foglio informativo aggiornato e, se il cliente lo richiede, una copia del modulo di richiesta completo e delle condizioni pre-contrattuali;
- 4.2 – assistenza alla clientela interessata nella compilazione dei moduli di richiesta prodotti e/o servizi, con consegna al cliente di una copia completa della richiesta stessa;
- 4.3 – verifica della completezza dei moduli compilati dalla clientela, con particolare riferimento all'avvenuta apposizione delle sottoscrizioni necessarie e all'inserimento degli estremi di identificazione dei documenti esibiti dalla clientela, secondo le istruzioni che saranno inviate da **Ventura S.r.l.**;
- 4.4 – inoltro alla **Ventura S.r.l.** della predetta richiesta, con le modalità concordate tra le parti; la trasmissione della richiesta equivale a dichiarazione di aver effettuato le predette verifiche con esito regolare.

Il Convenzionato si impegna inoltre a consentire, previo accordo con Ventura S.r.l., in relazione alle modalità, l'accesso ai propri uffici per la verifica della regolarità operativa.

Art.5 – Rapporti tra il Convenzionato e la propria rete e/o collaboratori

Il Convenzionato riconosce di essere stato preventivamente avvertito che non è possibile svolgere le attività derivanti dalla presente convenzione per interposta persona in quanto le normative vigenti in materia del riconoscimento della clientela non lo consentono.

Pertanto eventuali collaboratori e/o agenti incaricati dal convenzionato ed in possesso dei requisiti di legge dovranno obbligatoriamente essere contrattualizzati direttamente dalla Ventura S.r.l..

Art.6 – Proprietà intellettuale

Salvo quanto disposto eventualmente concordato tra le parti, il Convenzionato non potrà:

- 6.1 – svolgere con alcun mezzo (ivi compreso l'inserimento su siti internet) campagne pubblicitarie o utilizzare modulistica, carta intestata, biglietti da visita ed altro materiale promozionale in cui compaia in tutto o in parte qualsivoglia riferimento a Ventura S.r.l. o ad altri nomi, marchi, loghi e segni distintivi di Società e/o Aziende rappresentate;
- 6.2 – utilizzare in qualsivoglia altra forma o modo il nome di Ventura S.r.l. e relativi marchi, loghi e segni distintivi;
- 6.3 – Assumere condotte che, pur non integrando un utilizzo dei predetti elementi, possano comunque, per la loro ambiguità o per altre circostanze di qualsivoglia natura, far insorgere nei clienti o in ogni altro terzo l'apparenza di un potere di rappresentanza o comunque l'erroneo convincimento che la Società abbia il potere di assumere impegni per conto di Ventura S.r.l. ovvero di rendere comunicazioni, anche non giuridicamente vincolanti, in nome della stessa.

Il Convenzionato dichiara altresì di essere stato preventivamente messo a conoscenza che Ventura S.r.l., non ha alcuna responsabilità circa la "bontà", la autenticità e/o la conformità dei servizi della stessa trattati ed offerti al Convenzionato; né tanto meno è nelle condizioni di poter garantire il mantenimento delle convenzioni e/o dei mandati fino ad ora acquisiti, per i quali Ventura S.r.l. si impegna, già ora per allora, a darne comunicazione scritta al Convenzionato, la quale non potrà in alcun caso e per nessuna motivazione utilizzare l'eventuale perdita di convenzioni e/o mandanti e/o l'eventuale modifica alle condizioni e/o alle modalità operative relative ai servizi e/o prodotti trattati, né per recedere dalla presente Convenzione, né tanto meno per richieste di risarcimento danni e/o rimborsi di qualunque natura e specie.

Art.7 – Costi e compensi

Quale corrispettivo per l'attività di collocamento svolta dalla Società e con esclusivo riferimento ai relativi rapporti regolarmente instaurati con i clienti, Ventura S.r.l. e/o le Aziende convenzionate e/o mandanti riconoscerà/anno al Convenzionato le commissioni stabilite nei rispettivi allegati, facenti parte integrante e vincolante della presente Convenzione, con le modalità ivi indicate. Le commissioni di cui sopra devono intendersi a corrispettivo onnicomprensivo dell'attività del Convenzionato, con conseguente rinuncia di quest'ultima ad ogni e qualsiasi altro compenso e rifusione di spese ed oneri comunque inerenti l'attività in questione, così come da ogni e qualsiasi indennità in dipendenza della cessazione dell'attività medesima.

La specifica determinazione di modalità operative e flussi finanziari di attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione sarà oggetto di appositi accordi tra le parti e/o indicate negli allegati che, anche se sottoscritti in data successiva alla presente Convenzione ne formeranno sempre parte integrante.

Il Convenzionato, quindi, esonera già ora per allora la Ventura S.r.l. da qualsiasi responsabilità derivante dal ritardato e/o mancato pagamento di commissioni e/o provvigioni derivanti da attività per le quali sono previsti i pagamenti diretti da parte delle Aziende convenzionate e/o mandanti.

La Ventura S.r.l. potrà fornire, a propria discrezione, materiale promozionale relativo ai servizi e/o prodotti trattati.

Le provvigioni e/o compensi spettanti al Convenzionato matureranno soltanto se lo stesso Convenzionato rispetterà le condizioni e i termini stabiliti negli allegati della presente convenzione.

Art.8 – Pagamenti

I Clienti del Convenzionato verseranno direttamente alla Ventura S.r.l. l'intero importo del premio e/o corrispettivo e la Ventura S.r.l. storerà al Convenzionato la quota di provvigioni e/o compensi e/o

commissioni alla stessa spettante, in base a quanto previsto dagli allegati provvisori della presente convenzione, solo dopo aver ricevuto detti compensi delle società mandanti.

Art.9 – Costi a carico del Convenzionato

Tutti i costi per la gestione delle attività ivi compreso i costi di spedizione, telefonia, fax, trasferte e quant'altro saranno a carico del Convenzionato visto che lo stesso opererà in piena autonomia e con rischio imprenditoriale a proprio carico.

Art.10 – Obblighi di riservatezza e disciplina ex D.lgs. 196/2003

10.1 Le parti si impegnano, anche successivamente alla cessazione della presente Convenzione, a mantenere rigorosamente confidenziali tutte le informazioni riguardanti le rispettive attività e clientela, nonché riguardanti ogni atto, notizia, documento, comunicazione, informazione, di qualsivoglia natura e specie ed in qualsivoglia forma attinente all'organizzazione, struttura societaria, know-how operativi, ottenute in relazione alla negoziazione ed alla esecuzione della presente Convenzione e a non darne comunicazione, sotto nessuna forma, neppure in via confidenziale, senza il consenso scritto dell'altra parte, ad eccezione dei casi nei quali la legge obblighi la comunicazione di tali informazioni alle competenti Autorità. Le parti danno atto di aver provveduto oralmente, nei rapporti reciproci, all'adempimento degli obblighi di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003.

10.2 In particolare, il Convenzionato si impegna a rispettare, nello svolgimento dell'attività di collocamento, promozione e marketing dei servizi e/o prodotti proposti, tutte le disposizioni di cui al citato D.lgs. 196/2003 nonché ogni altra disciplina e indicazione promossa o fornita dal Garante per la protezione dei dati personali, anche in relazione alla sicurezza dei trattamenti.

11) Obblighi di adeguata verifica della Clientela

11.1 In base alla norme vigenti, il Convenzionato riconosce di essere stato preventivamente avvertito che le normative vigenti in aggiunta alla modulistica relativa all'autorizzazione al trattamento dei dati personali (privacy) è obbligatorio l'adeguato riconoscimento del cliente mediante l'utilizzo della modulistica predisposta che, allegata in copia alla presente convenzione ne forma parte integrante e sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 231/07.

12) Durata – risoluzione

12.1 La presente Convenzione entrerà in vigore a partire dalla data di sottoscrizione e avrà durata indeterminata. Il Convenzionato avrà facoltà di recedere mediante disdetta, che dovrà essere inviata alla Ventura S.r.l., con almeno sei (6) mesi di preavviso a mezzo lettera Raccomandata A/R.

12.2 La Ventura S.r.l. potrà dichiarare risolta la presente convenzione o, per il mancato rispetto di quanto previsto negli articoli di cui alla presente convenzione o, comunque, potrà recedere per giusta causa, con obbligo di preavviso a mezzo raccomandata a/r da inviare alla sede legale del Convenzionato almeno trenta (30) giorni prima della data di recesso.

12.3 In caso di cessazione, comunque determinata, della presente Convenzione:


- ✓ Il Convenzionato sarà tenuto a cessare ogni attività di offerta dei prodotti e/o servizi proposti, restando inteso che Ventura S.r.l. evaderà tutte le richieste inviate anteriormente alla data di cessazione e pervenuti a Ventura S.r.l. successivamente, ma non oltre i trenta (30) giorni dalla data di cessazione stessa;
- ✓ Il Convenzionato sarà tenuto all'immediata restituzione a Ventura S.r.l. di tutto il materiale di proprietà di Ventura S.r.l. e/o delle Società rappresentate, che si trovasse in possesso del Convenzionato alla data di cessazione.

12.4 Il Convenzionato riconosce che il mancato adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione comporterà per lo stesso l'applicazione di un eventuale risarcimento danni che

ALLEGATO - A

Ventura srl propone al convenzionato i seguenti costi per la fornitura di Polizze Rc Professionale Patrocinatore stragiudiziale.

MASSIMALI PER SINISTRO E PER ANNO				
	€ 350.000	€500.000	€750.000	€1.000.000
Compensi annui in euro da € 15.000 a 30.000€	€ 158	€ 170	€ 213	€ 234


VENTURA srl.
L'Amministratore

Articolo 9 (Costi a carico del Convenzionato), Articolo 10 (Obblighi di riservatezza e disciplina ex D.Lgs. 196/2003), Articolo 11 (Obblighi di adeguata verifica della Clientela), Articolo 12 (Durata - risoluzione), Articolo 13 (Responsabilità), Articolo 14 (Rinvio), Articolo 15 (Foro Competente), Articolo 16 (Documenti allegati)

Nocera Inferiore, 05/06/2024

VENTURA s.r.l.
L'Administratore

